

alunni (parere 15 ottobre 2015, n. 535, doc. web n. 4448995, cfr. par. 4.5);

13) decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'integrazione dell'Anagrafe nazionale degli studenti con i dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia (parere 8 ottobre 2015, n. 522, doc. web n. 4448919, cfr. par. 4.5);

14) decreto del Ministro della difesa recante le modalità per l'adozione del sistema del doppio certificato per il personale militare di cui all'art. 748, comma 2, d.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 (parere 8 ottobre 2015, n. 521, doc. web n. 4487512);

15) decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e decreto del Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie in tema di dati biometrici nei documenti di viaggio elettronici (parere 30 luglio 2015, n. 453, doc. web n. 4243396);

16) provvedimento del Responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia emesso ai sensi degli artt. 3, comma 5, e 4, comma 5, d.m. n. 160, 19 marzo 2013, in materia di Albo degli amministratori giudiziari (parere 30 luglio 2015, n. 452, doc. web n. 4252526);

17) decreto del Ministero delle finanze relativo alle modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (parere 30 luglio 2015, n. 450, doc. web n. 4160058, cfr. par. 4.6);

18) provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (parere 30 luglio 2015, n. 451, doc. web n. 4160102, cfr. par. 4.6);

19) provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate recante disposizioni di attuazione del decreto del Ministero delle finanze, attuativo della L. n. 95/2015 (ratifica dell'Accordo FATCA), concernente le modalità e i termini di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati oggetto di comunicazione da parte degli intermediari finanziari (parere 23 luglio 2015, n. 438, doc. web n. 4252461, cfr. par. 4.6);

20) d.P.C.M. attuativo delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 11, d.l. 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di "sistemi di sorveglianza e registri" (parere 23 luglio 2015, n. 435, doc. web n. 4252386, cfr. par. 5.2.1);

21) d.P.R. di recepimento della direttiva 2012/39/UE concernente prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umane (parere 8 luglio 2015, n. 412, doc. web n. 4243488);

22) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo della l. n. 95/2015, recante la ratifica dell'Accordo Italia-USA finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) (parere 8 luglio 2015, n. 411, doc. web n. 4160287, cfr. par. 4.6);

23) decreto del Presidente della Corte dei conti *ex art. 20-bis*, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, concernente istruzioni tecnico-operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi innanzi alla Corte dei conti (parere 8 luglio 2015, n. 410, doc. web n. 4243453);

24) decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riguardanti le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato per l'anno accademico 2015-2016 (in italiano e in inglese) (parere 2 luglio 2015, n. 392, doc. web n. 4241082);

25) decreto del Ministro della salute recante disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti (*ex artt. 3 e 21, l. 21 ottobre*

2005, n. 219) (parere 25 giugno 2015, n. 379, doc. web n. 4172235, cfr. par. 5.2.1);

26) decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante l'istituzione del Registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole (Ruci), da adottare ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116 (parere 25 giugno 2015, n. 378, doc. web n. 4169267);

27) decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute concernente la definizione delle modalità per la predisposizione e l'invio telematico all'Inps del certificato medico di gravidanza, del certificato di interruzione della gravidanza e del certificato di parto ai sensi dell'art. 21, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 34, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98 (parere 4 giugno 2015, n. 334, doc. web n. 4130998, cfr. par. 5.2);

28) Linee di guida del Ministero della salute riguardanti la possibilità che la carta d'identità possa contenere il consenso o il diniego alla donazione di organi o tessuti in caso di morte (parere 4 giugno 2015, doc. n. 333, web n. 4070710, cfr. par. 4.4);

29) regolamenti della Presidenza del Consiglio dei ministri – AgID recanti le modalità attuative per la realizzazione del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (Spid) e le relative regole tecniche (parere 4 giugno 2015, n. 332, doc. web n. 4257475);

30) decreto del Ministro della salute recante attuazione della diririva 2010/53/UE sulle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'art. 1, comma 340, l. 24 dicembre 2012, n. 228, nonché in attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE in materia di procedure informative per lo scambio tra gli Stati membri di organi destinati ai trapianti, nonché in attuazione dell'art. 7, l. n. 91 del 1999 (parere 28 maggio 2015, n. 315, doc. web n. 4168076, cfr. par. 5.2.1);

31) decreto del Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le regole tecnico-operative per l'utilizzo di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (poi d.m. 4 agosto 2015; parere 28 maggio 2015, n. 314, doc. web n. 4070757);

32) decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante la regolamentazione per la realizzazione e consegna della Carta dello Studente denominata "IoStudio" (parere 28 maggio 2015, n. 313 doc. web n. 4070802, cfr. par. 4.5);

33) decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei documenti di viaggio per apolidi, rifugiati e stranieri (poi d.m. 7 maggio 2015; parere 30 aprile 2015, n. 257, doc. web n. 4015181);

34) regolamento dell'AgID in attuazione dell'art. 4, comma 4, d.P.C.M. 24 ottobre 2014, recante le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello Spid, il rilascio dell'identità digitale (parere 23 aprile 2015, n. 237, doc. web n. 3953079);

35) regolamento dell'AgID in attuazione dell'art. 4, comma 3, d.P.C.M. 24 ottobre 2014, recante le modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui gestori dell'identità digitale (parere 23 aprile 2015, n. 238, doc. web n. 3953181);

36) decreto del Ministro della salute in materia di screening neonatale esteso (sne) (parere 2 aprile 2015, n. 196, doc. web n. 3943315, cfr. par. 5.2.1);

37) decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 37/2014 recante il recepimento della

direttiva europea 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, concernente l'accesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad informazioni sui veicoli rubati (poi d.m. 4 agosto 2015; parere 26 marzo 2015, n. 180, doc. web n. 3871227);

38) decreto del Ministro della salute recante modifiche e integrazioni al d.m. 27 ottobre 2000, n. 380, concernente le schede di dimissione ospedaliera (Sdo) (parere 26 marzo 2015, n. 178, doc. web n. 3878687, cfr. par. 5.2.1);

39) decreto del Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'interno recante prescrizioni tecniche in materia di "modalità di acquisizione e di verifica degli elementi biometrici primari e secondari" del permesso di soggiorno elettronico (art. 10, comma 1, lett. e), d.m. 23 luglio 2013) (parere 19 marzo 2015, n. 163, doc. web n. 3871124);

40) decreto del Ministro della salute recante procedure per l'interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Ssn, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato (art. 15, comma 25-bis, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/2012) (parere 19 marzo 2015, n. 162, doc. web n. 3869889, cfr. par. 5.2.1);

41) decreto del Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'interno recante prescrizioni tecniche concernenti l'"infrastruttura di sicurezza pse" per la produzione e il rilascio del permesso di soggiorno elettronico (art. 10, comma 1, lett. b), d.m. 23 luglio 2013) (parere 12 marzo 2015, n. 141, doc. web n. 3858699);

42) decreto del Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'interno e della cooperazione internazionale recante prescrizioni tecniche relative a "procedure e processi di produzione e di servizio per il procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno" (art. 10, comma 1, lett. a), d.m. 23 luglio 2013) (parere 5 marzo 2015, n. 119, doc. web n. 3816200);

43) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante disposizioni relative al controllo dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione delle monete metalliche in euro (poi d.m.. 21 aprile 2015; parere 29 gennaio 2015, n. 48, doc. web n. 3750475);

44) d.P.R. recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (poi d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126; parere 22 gennaio 2015, n. 31, doc. web n. 3738655, cfr. par. 4.4).

Si sottolinea che nel 2015 si è registrato un incremento esponenziale dell'attività consultiva del Garante, con un numero di pareri resi dall'Autorità doppio rispetto all'anno precedente.

Tali importanti risultanze si giustificano alla luce della produzione normativa particolarmente intensa di taluni Dicasteri e della generale accresciuta sensibilità delle Amministrazioni in ordine alla necessità di approfondire gli aspetti di protezione dei dati personali e all'utilità della consultazione del Garante, anche al di là dell'obbligo di legge.

3.4.2. I pareri su norme di rango primario

L'Autorità è stata coinvolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella fase preparatoria di alcuni atti normativi aventi rango primario.

In un caso è stato richiesto il parere formale del Garante sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/37/UE del 26 giugno 2013 (che modifica la direttiva 2003/98/CE) concernente il riutilizzo dell'informazione del settore

pubblico (poi d.lgs. 18 maggio 2015, n. 102; parere 23 aprile 2015, n. 239, doc. web n. 3959470).

È stata altresì richiesta la collaborazione dell'Autorità durante la fase di studio e preparazione dello schema di decreto legislativo recante l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le Autorità degli Stati UE ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale (poi d.lgs. 23 aprile 2015, n. 54).

Al riguardo occorre considerare che l'art. 154, comma 4, del Codice fa riferimento alla normativa avente rango secondario, anche se la correlata disposizione della direttiva europea non reca una distinzione al riguardo (art. 28, par. 2). Le richieste di parere su atti primari si inquadra in un contesto di collaborazione con le amministrazioni interessate che l'Autorità, come più volte segnalato alla Presidenza del Consiglio, auspica possa ulteriormente svilupparsi, nella consapevolezza che sia di grande utilità il coinvolgimento del Garante nella fase preparatoria di iniziative legislative, oltre che regolamentari, del Governo al fine di valutarne pre- viamente l'impatto sulla protezione dei dati personali e sui diritti delle persone.

3.5. L'esame delle leggi regionali

È proseguita l'attività di esame del Garante delle leggi regionali approvate e sottoposte al vaglio di costituzionalità del Governo ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, al fine di fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri eventuali elementi di valutazione circa la compatibilità di esse con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e con il dettato costituzionale (art. 117, comma 2, lett. *l*, Cost.).

L'Autorità, nel corso dell'anno, ha esaminato 14 leggi regionali e, in linea generale, ha riscontrato un sostanziale corretto svolgimento della potestà legislativa regionale in relazione agli aspetti di protezione dei dati personali, salvo quanto di seguito esposto.

In un primo caso il Garante ha ritenuto necessario segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri profili di possibile illegittimità riferiti alla legge della Regione Sicilia n. 22/2015 recante l'istituzione di biobanche in Sicilia (cfr. par. 6).

La legge riguardava l'istituzione in Sicilia di una biobanca di ricerca (Bbr), per la raccolta, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione ad enti e gruppi di ricerca regionali, nazionali ed internazionali di materiale biologico umano, raccolto in molteplici ambiti clinici, specificatamente prelevato da pazienti, nonché di *surplus* di materiale derivato da interventi diagnostici o terapeutici, ovvero donato per trapianto e non idoneo allo scopo, senza però alcuna indicazione in merito alla destinazione e all'uso dei dati personali (art. 1). La disposizione, in particolare, non indicava le specifiche finalità in grado di giustificare l'acquisizione, la conservazione e, tanto più, la distribuzione generalizzata dei predetti dati e campioni "ad enti e gruppi di ricerca regionali, nazionali e internazionali".

L'Autorità ha al riguardo rilevato che, ove non integrata dalla Regione con l'indicazione espresa delle specifiche finalità perseguitibili in conformità alla pertinente disciplina nazionale in materia di dati genetici (art. 90 del Codice e autorizzazione del Garante n. 8/2014), la legge si sarebbe posta in contrasto con i principi e le regole sulla protezione dei dati personali e genetici codificati a livello nazionale e, per l'effetto, con il dettato costituzionale (art. 117, comma 2, lett. *l*, Cost.), non potendo la Regione disciplinare la protezione dei dati genetici in maniera difforme

dal Codice e invadere così una competenza riservata esclusivamente allo Stato (nota 19 novembre 2015).

Con successiva nota del 25 novembre 2015 il Presidente della Giunta della Regione siciliana ha comunicato alla Presidenza del Consiglio l'impegno del governo regionale a presentare un nuovo disegno di legge appositamente emendato secondo le osservazioni del Garante.

Il Garante è altresì intervenuto in merito alla legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 13 marzo 2015, che intendeva istituire il registro regionale per le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (Dat) e recava disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti.

Nella nota indirizzata alla Presidenza del Consiglio (7 maggio 2015), l'Autorità – richiamata l'attenzione sugli artt. 2, commi 3 e 4, e 6 della legge – ha rilevato che per operare correttamente il trattamento di dati personali, comuni e sensibili, implicato dalla Dat occorre che il trattamento inerisca allo svolgimento delle funzioni istituzionali delle aziende per l'assistenza sanitaria (art. 18, comma 2, del Codice) e che una norma di rango statale individui le finalità di rilevante interesse pubblico alla base dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 20 del Codice. Né è apparso possibile effettuare l'individuazione della rilevante finalità di interesse pubblico con un regolamento regionale (a cui rinviava l'art. 9 della l.r.).

Secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 271/2005, infatti, il predetto art. 20 del Codice, al comma 2, ammette "solo l'integrazione delle prescrizioni legislative statali che siano incomplete in relazione al trattamento di dati sensibili da parte di pubbliche amministrazioni (poiché non determinano 'i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili') operata tramite appositi regolamenti 'a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento', seppure 'in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo'. In questi ambiti possono quindi essere adottati anche leggi o regolamenti regionali, ma solo in quanto e nella misura in cui ciò sia appunto previsto dalla legislazione statale".


La legge regionale è stata impugnata dal Governo con deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2015 anche sulla scorta degli elementi forniti dall'Autorità.

Successivamente la Presidenza del Consiglio ha chiesto nuovamente elementi al Garante in merito ad una legge con la quale la Regione modificava la legge impugnata (l. n. 22/2015). A fronte del nuovo testo trasmesso, l'Autorità, constatata la perdurante mancanza nell'ordinamento di una normativa statale in materia di Dat, ha preso atto che le modifiche apportate non attenevano agli aspetti segnalati nella prima occasione e ha confermato il contenuto della nota del maggio 2015 relativa alla l. n. 4/2015 (nota 31 luglio 2015).

Infine, in relazione ad una legge della Regione Lazio in materia di trasparenza (l. n. 12/2015), l'Autorità ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio copia delle proprie note con le quali aveva segnalato al Governo e alla Conferenza delle regioni la problematica delle implicazioni che possono derivare da iniziative legislative regionali che introducano, eventualmente, nuovi ed ulteriori obblighi di diffusione di dati personali rispetto a quelli già previsti dalla normativa statale (v. par. 3.1).

PAGINA BIANCA

L'attività svolta dal Garante



PAGINA BIANCA

II - L'attività svolta dal Garante

4 Il Garante e le pubbliche amministrazioni

4.1. I trattamenti di dati sensibili e giudiziari presso le amministrazioni pubbliche

La Banca d'Italia ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari che abroga e sostituisce quello adottato dall'Istituto il 22 marzo 2011. L'aggiornamento è motivato dall'esigenza di introdurre un nuovo sistema per lo scambio di informazioni tra i prestatori dei servizi di pagamento comprensivo anche di dati identificativi dell'ordinante e del beneficiario, nonché della causale del pagamento.

Il parere favorevole reso dall'Autorità ha riguardato una versione aggiornata dello schema di regolamento che ha tenuto in considerazione gli approfondimenti e le indicazioni rese per le vie brevi dall'Ufficio, in particolare, in relazione all'integrazione delle fonti normative legittimanti il trattamento dei predetti dati, la selezione delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguiti e il perfezionamento della descrizione del trattamento effettuato dall'Istituto per la gestione del nuovo sistema Cabi per lo scambio di informazioni di pagamento tra i prestatori di tali servizi (prov. 10 settembre 2015, n. 469, non pubblicato ai sensi dell'art. 24 del reg. Garante 1° agosto 2013).

La Banca d'Italia ha chiesto, altresì, di essere autorizzata a trattare i dati giudiziari dei dipendenti delle ditre appaltatrici di servizi e/o lavori, manutentori, consulenti ed altri soggetti autorizzati a titolo continuativo ad accedere agli ambienti sensibili sotto il profilo della sicurezza.

A seguito degli approfondimenti condotti, è stato circoscritto il numero di soggetti da sottoporre ai controlli preventivi, le aree da considerare sensibili sotto il profilo della sicurezza e i reati suscettibili di precludere l'impiego di tali soggetti presso i predetti locali.

È stato altresì stabilito che l'informativa deve specificare le informazioni acquisibili presso il casellario giudiziario e il previsto divieto ad accedere agli ambienti sensibili qualora i controlli evidenzino precedenti critici.

Il Garante, nel rispetto dell'autorizzazione n. 7/2014, ha pertanto autorizzato la Banca d'Italia al trattamento dei dati giudiziari indispensabili alla predetta attività di controllo (prov. 18 giugno 2015, n. 357, doc. web n. 4172355).

4.2. L'amministrazione digitale

Come illustrato nella Relazione 2014 (cfr. p. 34), con d.P.C.M. 24 ottobre 2014, è stato avviato il processo di definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini ed imprese (Spid), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema Spid da parte delle pp.aa. e delle imprese.

Spid

La realizzazione di un'infrastruttura sicura e affidabile di verifica dell'identità in rete di cittadini e imprese costituisce un passaggio indispensabile per l'intero percorso di digitalizzazione del Paese.

Nel 2015 AgID ha emanato i relativi regolamenti attuativi coinvolgendo l'Autorità affinché fossero assicurati elevati livelli di sicurezza e solide garanzie di protezione dati.

L'Autorità si è pronunciata attraverso quattro distinti pareri:

- provv. 23 aprile 2015, n. 237 (doc. web 3953079), sullo schema di regolamento recante le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello Spid, il rilascio dell'identità digitale;
- provv. 23 aprile 2015, n. 238 (doc. web n. 3953181), sullo schema di regolamento recante le modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui gestori dell'identità digitale;
- provv. 4 giugno 2015, n. 332 (doc. web 4257475), sugli schemi di regolamento recanti rispettivamente, le modalità attuative per la realizzazione dello Spid e le relative regole tecniche;
- provv. 17 dicembre 2015, n. 660 (doc. web 4538528), sullo schema di regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello Spid e sullo schema di convenzione relativa ai gestori dell'identità digitale.

In tutti i casi, pur risultando i testi conformi alla gran parte delle osservazioni formulate dall'Autorità nell'ambito di un tavolo tecnico appositamente istituito, sono state chieste ulteriori specificazioni a maggior garanzia degli interessati, come ad esempio quella di perfezionare la descrizione dei livelli di sicurezza delle identità digitali anche al fine di garantire una maggiore coerenza con quanto previsto all'art. 8 del regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014, in materia di livelli di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica. L'Autorità ha poi richiesto che le domande di accreditamento dei gestori di identità digitale fossero correlate da un'approfondita analisi dei rischi che tenesse anche in conto le criticità derivanti dall'uso di identità digitali pregresse in fase di richiesta di una nuova identità Spid.

Inoltre, è stato richiesto di garantire che gli utenti (cioè le persone cui è stata attribuita, a richiesta, un'identità digitale) siano messi in grado di comprendere appieno le potenzialità, e quindi anche i rischi, di tale infrastruttura, in quanto, dal punto di vista della sicurezza, il sistema Spid si potrà dire pienamente funzionante solo una volta che gli utenti avranno acquisito una piena consapevolezza sulle corrette modalità di utilizzo del sistema.

Altre osservazioni di rilievo hanno riguardato il "codice utente Spid", costituito necessariamente, nella proposta AgID, da un indirizzo *e-mail*, in luogo di un più semplice codice parlante. Tale vincolo avrebbe però reso indispensabile la realizzazione di un servizio di *discovery* centralizzato, necessario ad individuare, a partire dall'indirizzo *e-mail* fornito dall'utente in fase di autenticazione ai servizi *online*, il corrispondente gestore di identità digitale. A parere dell'Autorità, l'introduzione nel sistema di tale componente architettonica fortemente centralizzata, avrebbe costituito un evidente *single point of failure*, pericolosamente esposto ad attacchi quali quelli di *distributed denial of service* con effetti potenzialmente pregiudizievoli sull'intero sistema di accesso ai servizi *online* delle pp.aa. e dei service provider privati.

È stata infine rafforzata la collaborazione fra l'Autorità e l'AgID relativa all'attività di vigilanza sull'infrastruttura Spid al fine di assicurare un efficace coordinamento dell'attività di *audit* e controllo svolte da AgID e Garante nei rispettivi

ambiti di competenza, sia AgID che i gestori di identità digitale, laddove riscontrino casi di *data breach* che abbiano riflessi sulla protezione dei dati personali, sono tenuti a informare tempestivamente il Garante che si attiverà sulla base alle proprie competenze istituzionali.

L'Autorità, al fine di innalzare i livelli di tutela dei dati contenuti nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche, ha previsto che tutte le amministrazioni pubbliche debbano comunicare al Garante le violazioni o gli incidenti informatici (accessi abusivi, azione di *malware*) che possano mettere a rischio i dati personali ivi contenuti. I cd. *data breach*, quindi, dovranno essere comunicati al Garante, utilizzando un apposito schema, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto (provv. 2 luglio 2015, n. 393, doc. web n. 4129029). Il Garante, in attesa della definizione degli “standard di comunicazione e le regole tecniche” da parte di AgID previsti dalla nuova formulazione dell'art. 58, comma 2, del Cad, ha dettato le misure di sicurezza in ogni caso necessarie. Ciò in considerazione dalla delicatezza delle informazioni contenute nelle banche dati, dell'ingente mole dei dati ivi trattati e dalla molteplicità dei soggetti autorizzati ad accedervi. L'Autorità ha altresì ribadito le misure tecniche e organizzative da predisporre al fine di prevenire il verificarsi di violazioni o di incidenti informatici, già individuate nel 2013 (provv. 4 luglio 2013, n. 332, doc. web n. 2574977), specificando che la mancata comunicazione al Garante dei cd. *data breach*, nonché la mancata adozione delle misure necessarie individuate nel provvedimento, configurano un illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice (cfr. par. 11.7).

4
*Data breach
e sicurezza*

Tra le dettagliate misure individuate dall'Autorità vanno segnalate: la redazione da parte della p.a. erogatrice di un documento, costantemente aggiornato, con l'elenco delle banche dati accessibili e dei fruitori esterni autorizzati; la necessità di stipulare comunque una convenzione (ovvero qualsivoglia atto bilaterale) quale strumento con cui le amministrazioni possono stabilire le garanzie a tutela del trattamento dei dati personali e dell'utilizzo dei sistemi informativi; l'identificazione degli utenti (persone fisiche incaricate) che hanno accesso alla banca dati, anche in caso di accessi attraverso web *service*, i quali devono essere esclusivamente integrati con il sistema informativo del fruitore e non possono essere resi disponibili a terzi per via informatica; gli accessi alle banche dati avvengano soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete Ip dell'ente autorizzato o dotate di certificazione digitale che identifichi univocamente la postazione di lavoro nei confronti dell'erogatore, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (circuiti privati virtuali); l'adeguato tracciamento delle operazioni compiute e la predisposizione di idonee procedure di *audit* sugli accessi alle banche dati; il divieto per il soggetto pubblico fruitore di estrarre dati in via automarica e massiva e di creare nuove banche dati.

Con provvedimento 17 dicembre 2015 (n. 655, doc. web n. 4575714), il Garante ha espresso il parere sullo schema di decreto direttoriale predisposto congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica, che individua gli *standard* e gli indicatori finalizzati a monitorare la qualità dei dati registrati nell'Anpr nella fase di subentro delle anagrafi comunali, in attuazione dell'art. 1, comma 3, d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 “Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e ridefinizione del piano per il graduale subentro dell'Anpr alle anagrafi della popolazione residente”. Lo schema di decreto ha recepito gli approfondimenti e le indicazioni suggeriti dall'Ufficio in relazione all'esigenza di eliminare l'ulteriore indicatore basato sul raffronto dei dati individuali contenuti nell'anagrafe a fini amministrativi con i dati identificativi comunicati all'Istat dai comuni per finalità

Vitalizi**Dati sanitari**

4

statistiche a seguito della revisione *post-censuaria*, in contrasto con il divieto di utilizzare per finalità amministrative dati raccolti per finalità statistiche (cfr. art. 105 del Codice e provv. ti 15 e 29 ottobre 2015, n. 536, doc. web n. 4481301 e n. 566, doc. web n. 4476104).

4.3. La trasparenza amministrativa

In materia di diffusione di dati personali *online* per finalità di trasparenza o di pubblicità dell'azione amministrativa il Garante è stato chiamato a pronunciarsi su numerose questioni di cui si riportano le più rilevanti.

In risposta ad alcuni quesiti formulati dal Presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige/Südtirol relativi alla possibilità di pubblicare *online* e di comunicare alla stampa i dati dei vitalizi di consiglieri ed ex consiglieri regionali e provinciali, è stato rappresentato che il Codice non ha abrogato le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi (cfr. artt. 59 e 60) e che i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali restano disciplinati dalla l. 7 agosto 1990, n. 241; la disciplina in materia di protezione dei dati personali, non avendo inciso in modo restrittivo sulla normativa posta a salvaguardia della trasparenza amministrativa, non può essere invocata per negare l'accesso ai documenti, e le valutazioni espresse dall'amministrazione interpellata rimangono sindacabili di fronte alle autorità competenti (art. 25, della cit. l. n. 241/1990). È stato precisato, inoltre che, qualora l'amministrazione reputi legittime le richieste di accesso, rimane "affidata alla responsabilità del giornalista l'utilizzazione lecita del dato raccolto e quindi la sua diffusione secondo i parametri dell'essenzialità rispetto al fatto d'interesse pubblico narrato, della correttezza, della pertinenza e della non eccedenza, avuto altresì riguardo alla natura del dato medesimo" (provv. 23 aprile 2015, n. 240, doc. web n. 3966106).

Si segnalano i diversi interventi occasionati dalla illecita diffusione in internet da parte di soggetti pubblici di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.

Al riguardo, è stata censurata la pubblicazione sul sito web di un'Asl di provvedimenti con cui veniva disposta la liquidazione di contributi economici a favore di persone affette da disturbi psichiatrici. Tali provvedimenti, infatti, riportavano in chiaro, nei rispettivi allegati, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale nonché, in alcuni casi, il numero di conto corrente e la banca su cui accreditare le somme dei soggetti malati (provv. 24 settembre 2015, n. 490, doc. web n. 4364539). Nel richiamare quanto indicato nelle Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicità e trasparenza sul web (provv. 15 maggio 2014, n. 243, doc. web n. 3134436) è stato evidenziato che è "sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 8, del Codice)" e che, in particolare, "è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici" (cfr. Linee guida, cit., parte prima, par. 2 e par. 9.e.; parte seconda, par. 1, cfr., inoltre, i provv. ti ivi cit. in nota 49).

Per lo stesso motivo, è stata altresì dichiarata l'illiceità anche del trattamento effettuato da una Regione che aveva pubblicato in internet gli elenchi, allegati ad alcune determinazioni dirigenziali, recanti in chiaro i nominativi dei soggetti che avevano presentato le domande di manifestazione di interesse per la partecipazione a un progetto riservato a persone con disabilità motoria o affette da gravi patologie neurodegenerative (provv. 8 gennaio 2015, n. 3, doc. web n. 3946725).

Sempre con riferimento al problema della illecita diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute è stata riscontrata – come in anni precedenti (cfr. Relazione 2013, p. 41 ss.; Relazione 2014, p. 41) – la pubblicazione nel sito web di alcuni comuni di ordinanze del Sindaco aventi a oggetto l'autorizzazione all'effettuazione di trattamenti sanitari obbligatori (tso) con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e della patologia del soggetto interessato. Analogamente è stata stigmatizzata la pubblicazione di deliberazioni comunali per la realizzazione di interventi socio-assistenziali, che riportavano i dati personali dei soggetti interessati con la specificazione della presenza di malattie invalidanti, oppure di una deliberazione di giunta comunale che riguardava il piano provinciale per il diritto allo studio e che riportava in allegato la tabella, a cura degli istituti scolastici, contenente dati e informazioni personali di studenti con disabilità, quali nominativo, data di nascita e codice relativo alla tipologia di handicap (es., EH F90, EH G.40, EH F.84, indicanti rispettivamente il disturbo dell'attività e dell'attenzione, l'epilessia e l'autismo). In tutti i casi richiamati, è stata dichiarata l'illecità del trattamento per violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice (note 19 marzo, 31 luglio, 3 e 24 dicembre 2015).

In tema di illecita diffusione, inoltre, si richiama l'intervento relativo alla pubblicazione sul sito web istituzionale di un Comune dei nomi di coloro che risultano morosi nel pagamento dei tributi. In merito, è stato evidenziato che la legislazione statale di settore non prevede tale diffusione e che l'ente locale non può introdurre con proprio regolamento un obbligo di pubblicazione. In particolare, la diffusione *online* dei nomi dei soggetti morosi non è prevista neanche dalla normativa statale in materia di trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione delle pp.aa. sui siti web istituzionali e stabilisce, altresì, che è possibile diffondere informazioni e documenti di cui non è obbligatoria la pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti (art. 4, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33). A ciò si aggiunge che un eventuale obbligo di pubblicazione dei dati personali dei soggetti che risultano morosi nel pagamento dei tributi, introdotto a livello locale in difformità dal quadro normativo nazionale, produrrebbe un trattamento di dati non conforme ai principi del Codice (necessità, pertinenza e non eccezione nel trattamento), in quanto la finalità di stimolare il senso civico dei cittadini, sollecitandoli al pagamento del dovuto, o quella di dissuadere gli evasori, possono essere soddisfatte con le misure già in vigore (ad es., procedimento di riscossione coattiva dei tributi, pagamento degli interessi di mora, applicazione delle sanzioni amministrative previste). La diffusione *online* dei nomi delle persone morose appare quindi un irragionevole strumento vessatorio, suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignità della persona (nota 7 luglio 2015). Le predette considerazioni sono state, inoltre, inviate dal Presidente dell'Autorità all'attenzione del Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani-Anci (nota 30 luglio 2015).

Inoltre, è stato dichiarato illegittimo il comportamento di un Comune che aveva pubblicato *online* il ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, con i dati personali dei soggetti interessati (nota 31 luglio 2015).

Ugualmente, è stata riscontrata la violazione della predetta disposizione normativa per la pubblicazione di provvedimenti aventi a oggetto la concessione di benefici economici in contrasto con la normativa in materia di trasparenza. È stato ricordato in particolare che – in base all'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 – non possono essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari, se di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare. Alla luce poi del comma 4, del

Regime pubblicitario
della morosità
tributaria

Benefici economici

cit. art. 26, d.lgs. n. 33/2013, è vietato riportare, altresì, dati o informazioni da cui può essere desunta la condizione di indigenza o di disagio sociale degli interessati (cfr. anche par 9.e., parte prima, Linee guida, cit.). Inoltre, con specifico riferimento agli atti di concessione di benefici economici, in base ai principi di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. *d*, del Codice), non risulta, giustificato diffondere infotmazioni dei beneficiari quali, fra l'altro, l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici Iban), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc. (Linee guida, cit., parte prima, par. 9.e).

Per tale motivo, è stata dichiarata illegittima la pubblicazione dell'elenco contenente i dati di coloro che avevano diritto all'esonero dal pagamento della quota contributiva della mensa scolastica riservato alle famiglie meno abbienti, che riportava informazioni personali, come nominativo e data di nascita dei bambini, nominativo e indirizzo del genitore, scuola frequentata e percentuale di esonero dal pagamento della quota contributiva della mensa scolastica (nota 31 luglio 2015). Per simili ragioni, è stata censurata anche la pubblicazione dell'elenco contenente i soggetti aventi diritto all'erogazione delle agevolazioni tariffarie per il servizio idrico (*bonus* idrico), destinato a utenti economicamente disagiati, completa del nominativo, del codice dell'utenza, dell'Isee e, in alcuni casi, della presenza di un invalido all'interno del nucleo familiare (nota 19 marzo 2015, sul punto cfr. anche il cit. provv. 24 settembre 2015, n. 490, doc. web n. 4364539).

È stata rilevata anche nel periodo di riferimento la prassi di alcuni enti locali di diffondere in internet dati personali contenuti in deliberazioni pubblicate sull'albo pretorio *online* per un periodo superiore ai quindici giorni previsti dalla normativa di settore (art. 124, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). In merito, il Garante ha ricordato che, con riferimento ai tempi di diffusione di dati personali contenuti negli atti pubblicati nell'albo pretorio *online*, una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione degli atti e documenti nell'albo pretorio, gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determina, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi (art. 19, comma 3, del Codice). Pertanto, se gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell'ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti provvedendo a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati (nota 26 giugno 2015, cfr. anche Linee guida cit., parte seconda, par. 3.a.).

Il Garante riscontrando quesiti e segnalazioni, ha fornito inoltre chiarimenti, in materia di obblighi di pubblicazioni *online*, occupandosi tra l'altro della pubblicazione sul sito web istituzionale di un Comune delle fotografie dei soggetti che depositavano illecitamente i rifiuti per strada. In merito, benché l'ente locale aveva proceduto a oscurare il volto dei soggetti ritratti, è stata comunque richiamata l'attenzione sulla circostanza che l'oscuramento del solo volto del soggetto interessato, in determinate circostanze e situazioni di contesto (ad es., sesso, etnia, conformazione fisica, fascia d'età, abbigliamento indossato, strada della ripresa fotografica, ecc.), potrebbe non rivelarsi uno strumento idoneo a evitare il rischio di identificabilità dello stesso e comportare, di conseguenza, una diffusione illecita di dati personali. In particolari ambiti infatti (ad es., per campioni di popolazioni di ridotte dimen-

Albo pretorio

Diffusione in rete di fotografie e video

sioni), la pubblicazione *online*, anche solo di alcune informazioni, è sufficiente a individuare la persona cui le stesse si riferiscono e, dunque, a rendere tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre informazioni che possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti (nota 27 agosto 2015).

Continuano, inoltre, a essere formulati quesiti sulla possibilità di utilizzare sistemi di videoripresa delle sedute dei consigli comunali. A tal proposito, è stato nuovamente ricordato che il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali stabilisce espressamente che gli atti e le sedute del consiglio comunale e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. Pertanto, spetta esclusivamente all'amministrazione comunale introdurre eventuali limiti a detto regime di pubblicità, mediante un atto di natura regolamentare (arrt. 10 e 38, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). L'Autorità ha però evidenziato la necessità che, nell'ipotesi in cui sia prevista la possibilità di effettuare le riprese delle sedute del consiglio comunale, sia fornita agli interessati, da parte del Comune, l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice (note 19 marzo e 7 settembre 2015).

4.4. La documentazione anagrafica e la materia elettorale

Il Garante, con provvedimento 22 gennaio 2015, ha espresso parere favorevole sullo schema di d.P.R. recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Com'è noto, l'Anpr, quale "base di dati di interesse nazionale", costituisce il riferimento informativo per tutte le pp.aa. e gli erogatori di pubblici servizi e assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati anagrafici per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco. Le principali modifiche di interesse per la protezione dati hanno riguardato gli adempimenti anagrafici presso l'Anpr e non più nelle singole anagrafe comunali; il formato elettronico delle schede anagrafiche contenente anche il domicilio digitale; l'obbligo di identificazione del richiedente i certificati anagrafici; il rilascio di certificati da parte degli ufficiali di anagrafe di comuni diversi da quello di residenza della persona cui i certificati si riferiscono. Inoltre, la possibilità per l'ufficiale di anagrafe di rilasciare alle pp.aa. richiedenti, per esclusivo uso di pubblica utilità, gli elenchi degli iscritti all'anagrafe (ora Anpr) limitatamente agli "iscritti, residenti nel Comune", così come il rilascio di dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, per fini statistici e di ricerca (art. 34). Infine, è stato previsto l'accesso ai dati e l'esercizio degli altri diritti dell'interessato (art. 7 del Codice) da esercitarsi presso gli uffici anagrafici (art. 35).

Le principali osservazioni dell'Ufficio al testo presentato, che già aveva recepito le indicazioni fornite nel corso di pregresse riunioni, hanno riguardato il coordinamento del cit. art. 34 con la disciplina dell'Anpr, e in particolare con le disposizioni per la fruizione dei dati anagrafici da parte delle pp.aa.. Tale criticità, oltre che non coerente con l'innovazione di sistema derivante dal nuovo assetto strutturale dell'anagrafe nazionale, comporta la coesistenza di una modalità di acquisizione di elenchi anagrafici presso i comuni, diversa da quella prevista per l'accesso ai medesimi dati presso l'Anpr e non assistita dalle stesse garanzie. Infatti, la normativa, primaria e secondaria prevede particolari garanzie in tema di sicurezza dei dati e dei sistemi e indica le soluzioni tecnologiche relative alle modalità di scambio dei dati tra l'Anpr e le amministrazioni interessate, anche mediante l'espresso richiamo dell'art. 58 del Cad (art. 62, commi 3 e 6, del Cad; d.P.C.M. n. 194 del 2014, all. C, ove si fa riferimento all'integrità e alla riservatezza dei dati scambiati, alla sicurezza

dell'accesso ai servizi, al tracciamento delle operazioni effettuate). L'Autorità ha pertanto richiesto di integrare il regolamento anagrafico su tale punto, nonché, in relazione alla disposizione relativa all'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice, di inserire un rinvio al Codice, ove possano trovate puntuale disciplina tutti i profili di criticità rilevati (artt. 9, commi 3 e 5, e 10, commi 7, 8 e 9, del Codice), in linea, peraltro, con l'omologa previsione del d.P.C.M. n. 194/2014 (provv. 22 gennaio 2015, n. 31, doc. web n. 3738655).

Il Garante, con provvedimento 5 febbraio 2015 (n. 62, doc. web n. 3769046), ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto direttoriale dell'Inps recante il disciplinare tecnico contenente le "Regole tecniche di sicurezza per la trasmissione e l'accesso alle informazioni del Sistema informativo Isee" – (SII) – di cui all'art. 12, comma 2, d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", sul quale il Garante aveva fornito il parere di competenza con provvedimento 22 novembre 2012 (n. 361, doc. web n. 2174496).

Con il provvedimento 4 giugno 2015 (n. 333, doc. web n. 4070710), l'Autorità ha espresso parere favorevole su uno schema di Linee di guida riguardanti la possibilità che la carta d'identità possa contenere il consenso o il diniego alla donazione di organi o tessuti in caso di morte predisposto dal Ministero della salute con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'art. 3, comma 8-bis, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv., con mod., dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25, succ. mod. dall'arr. 43, comma 1, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con mod., dalla l. 9 agosto 2013, n. 98. Le Linee guida forniscono indicazioni sulle modalità operative e organizzative per l'attuazione della normativa sopra citata, al fine di raggiungere in modo progressivo tutti i cittadini maggiorenni invitati a manifestare il proprio consenso o diniego all'atto del rilascio o del rinnovo del documento d'identità. La manifestazione di volontà costituisce una facoltà e non un obbligo. Le modalità operative prevedono che l'interessato, ove desideri esprimere, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, il suddetto consenso o diniego, dovrà formalizzare tale volontà presso il competente ufficio comunale, sottoscrivendo la relativa dichiarazione. Le informazioni così acquisite sono quindi inviate in modalità telematica al Sit, unitamente ai dati anagrafici del dichiarante e agli estremi del documento d'identità, al fine di consentirne l'immediata consultazione da parte dei centri per i trapianti, in modo da garantire un efficiente funzionamento della rete trapiantologica. Su espressa richiesta del cittadino, la dichiarazione di volontà può essere anche riportata sul documento d'identità. L'interessato, in questo caso, deve essere reso edotto della circostanza che una nuova carta d'identità gli potrà essere rilasciata soltanto in caso di furto, smarrimento o deterioramento in conformità al quadro normativo di settore, ferma restando la facoltà dell'interessato di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice.

Le osservazioni dell'Ufficio hanno riguardato le indicazioni riportate nel modello di informativa sul trattamento dei dati personali contenuto nel modulo predisposto per i comuni ovvero l'esigenza di rendere edotto l'interessato, che richieda di riportare sulla carta d'identità la propria manifestazione di volontà, che essa può essere modificata in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dalla normativa sui trapianti di organi e tessuti (l. n. 91/1991, d.m. 8 aprile 2000, d.m. 11 marzo 2008) nonché la necessità di evidenziare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, le modalità tecniche di trasmissione dei dati dai comuni al Sit, con particolare riferimento alla specificazione della tipologia dei dati utilizzati durante la fase di *test* e delle relative operazioni di trattamento.